

## L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

Introdotta dalla Legge 6/2004, regolata dal codice civile dagli artt. 404 e s.s. quanto ai presupposti sostanziali e dal codice di procedura civile quale istituto di volontaria giurisdizione dagli artt. 712 e s.s. quanto al procedimento di nomina, l'istituto dell'amministrazione di sostegno è la misura più utilizzata nella prassi al fine di tutelare, con la minore limitazione possibile, le persone che, a causa di un'infermità o con menomazioni fisiche o psichiche, si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Trattasi di una limitazione della capacità di agire del soggetto beneficiario della misura di amministrazione solo per determinate categorie di atti stabilite dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina dell'amministratore; al beneficiario quindi, è lasciata la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno nonché per tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

La peculiarità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno è data dal fatto che esso non consiste in uno "schema tipico" di poteri e compiti assegnati all'amministratore che certamente non si possono cristallizzare a priori ma che, invece, debbono essere modulati, di volta in volta, sulle reali necessità del soggetto beneficiario, talchè l'amministrazione di sostegno è un istituto che può – e deve – essere costruito sulle **reali esigenze del soggetto** da proteggere (esigenze che possono mutare nel tempo e, con esse, conseguentemente, anche i poteri dell'amministratore), così come la sua eventuale revoca o cessazione<sup>1</sup>.

Il procedimento per la designazione dell'amministratore di sostegno si introduce con un ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio dell'interessato che, alternativamente, può essere presentato, a mezzo di un avvocato o anche personalmente, dallo stesso interessato-futuro beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal pubblico ministero.

Il ricorso deve indicare, così come esplicitamente stabilito ex art. 407 c.c., le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Al ricorso dovrà poi essere allegata idonea documentazione a sostegno del medesimo, sia relativamente ai dati anagrafici che medici che fiscali del soggetto beneficiario.

A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, verrà nominato il Giudice Tutelare e fissata la data dell'udienza di comparizione innanzi al medesimo, data appositamente comunicata al Pubblico Ministero e stabilito il termine entro il quale il ricorso ed il pedissequo decreto dovranno essere notificati a tutte le persone interessate che potranno comparire all'udienza per rendere informazioni utili.

---

<sup>1</sup> Così come chiarito dalla Suprema Corte (**Cass. 22332/2011**) quando, in riferimento e anche in confronto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, la stessa specifica che la peculiarità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno va individuata nella maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto beneficiario in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Il Giudice dovrà quindi valutare la conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, della gravità e della durata della malattia, ovvero della natura e della durata dell'impedimento, nonché infine di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

All'udienza il Giudice Tutelare procede all'audizione necessaria del beneficiario e, valutato l'effettivo stato di menomazione fisica e/o psichica dello stesso, nomina con decreto immediatamente esecutivo l'amministratore di sostegno<sup>2</sup>.

Di norma l'incarico di amministratore di sostegno è a tempo determinato e l'amministratore di sostegno ha l'obbligo del rendiconto annuale al Giudice Tutelare.

In qualsiasi momento, in presenza del variare dei presupposti e/o dell'evolversi della situazione che aveva dato luogo alla necessità di aprire una amministrazione di sostegno, il Giudice Tutelare può modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

Essendo una misura tendenzialmente temporanea, l'amministratore di sostegno può essere revocato, a seguito di presentazione di apposita istanza, qualora si verificano i presupposti per la cessazione di tale incarico quali, ad esempio, il venir meno dell'infermità che aveva dato origine all'introduzione del ricorso oppure l'aggravarsi della stessa con conseguente necessità di percorrere strade alternative (quali, ad esempio, l'interdizione).

***Avv. Francesca Cardini***

(tutti i diritti riservati)

---

<sup>2</sup> Se, invece, il giudizio deve proseguire per la necessità di effettuare accertamenti medici o di assumere altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione, il Giudice può nominare d'ufficio un amministratore di sostegno provvisorio per la cura della persona interessata e per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio.